

CAPITOLATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA DISCARICA DI MATTIE – CIG 7004242359

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde da effettuarsi nell'ambito della discarica di Mattie a decorrere dal mese di Luglio, anno 2017.

ART.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede che il taglio dovrà essere effettuato nei mesi di luglio e settembre sulle aree di cui al successivo art. 2, in particolare:

- decespugliamento di aree con pendenza media infestate da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia delle piantumazioni effettuate (vedi descrizione successive) **senza rimozione del materiale di risulta.**

In ogni area il servizio dovrà essere effettuato ponendo particolare cura ai seguenti aspetti :

- Presenza di piante e cespugli di varie tipologie (quali a titolo meramente indicativo si citano: biancospino, ginestra, rosa canina, lavanda etc. che non devono essere tagliati.)
- Presenza di tubazioni in HDPE per il percolato ed i biogas:
- Presenza di tubazioni superficiali per l'irrigazione.

È obbligatoria la presa Visione dei lavori e dei luoghi oggetto dell'appalto.

ART. 2 - ELENCO AREE VERDI DI COMPETENZA

- Lotto 1: zona discarica nuova, superficie di circa 38.904,00 mq., come da planimetria allegata, sono richiesti n° 2 tagli da effettuarsi indicativamente nei mesi di luglio e di settembre.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi verranno richiesti in base alle effettive necessità a mezzo fax. **Gli interventi dovranno avere inizio entro 5 giorni dalla richiesta ed essere ultimati entro 15 giorni dall'inizio salvo condizioni climatiche avverse o salvo differenti indicazioni dell'ordine di servizio.** Qualora risulti necessaria una sospensione del servizio per le condizioni climatiche, l'impresa dovrà darne comunicazione a mezzo fax entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Saranno possibili variazioni sulla distribuzione temporale degli interventi previsti, soprattutto a seguito del regime meteorologico stagionale. Tale variazione potrà essere comunicata anche solo telefonicamente dalla stazione appaltante, in particolare potrebbe essere chiesto di anticipare a luglio un taglio, anche parziale, previsto per il mese di settembre.

Nel prezzo **a corpo** sono comprese tutte le prestazioni, anche se non specificatamente riportate nel presente capitolato per dare il servizio finito a regola d'arte ad insindacabile giudizio dell'ACSEL s.p.a..

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire gli interventi richiesti dall'ACSEL nei tempi e termini richiesti dall'ordine di servizio, a firma del direttore di esecuzione del contratto, sig. Franco Cassine, tali ordini andranno restituiti controfirmati per accettazione, essi conterranno i servizi da eseguire con i dettagli delle aree.

L'esecuzione dello specifico servizio dovrà essere svolto a regola d'arte nel rispetto del presente capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto; comunque l'aggiudicatario dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

I prodotti residui degli sfalci dovranno essere lasciati sul luogo del taglio.

Tutta la vegetazione esistente dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento.

L'appaltatore dovrà usare la massima cautela nell'eseguire gli interventi.

Per l'accertamento di inosservanze, violazioni, danneggiamenti o negligenze in genere a carico dell'appaltatore, l'ACSEL comunicherà con l'impresa appaltatrice tramite ordine di servizio.

L'appaltatore resta, in ogni caso, totalmente responsabile della buona riuscita dei servizi.

La ditta deve essere iscritta alla Camera di Commercio.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ATTREZZATURE SQUADRA TIPO

L'appaltatore, al fine dell'esecuzione del servizio a regola d'arte, deve disporre dei seguenti mezzi d'opera, efficienti, dotati di personale per la loro guida e disponibili in qualsiasi momento vengano chiamati per lo svolgimento del servizio:

1. Decespugliatori a disco o a filo di nylon;
2. Attrezzature di uso corrente per piccoli lavori, in numero adeguato alle normali esigenze (falce, rastrelli, pale, picconi, ecc...).
3. Mezzi idonei considerate le condizioni dei terreni e degli eventuali ostacoli o oggetti (tubazioni, pannelli fotovoltaici etc.) da non toccare né danneggiare;

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dalla Ditta dovranno comunque essere in grado di eseguire il servizio richiesto a perfetta regola d'arte, ed essere sempre perfettamente funzionanti e in buone condizioni e dovranno rispondere alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio, su cui fare il preventivo, ammonta ad Euro 40.654,68 Iva esclusa così composto:

Euro 38.904,00 IVA esclusa ammontare servizio soggetto a ribasso;

Euro 1.750,68 IVA esclusa costo sicurezza non soggetta a ribasso.

ART. 6 – VARIANTI CESSIONI QUINTO D'OBBLIGO E SUBAPPALTO

Le eventuali modifiche, nonché le varianti e le cessioni del contratto in oggetto seguiranno le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, è ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 - DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario solleva l'ACSEL, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio; ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'appaltatore assume in proprio, tenendone sollevata l'ACSEL SpA da ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse alla esecuzione degli interventi eseguiti.

L'appaltatore è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, sia in ordine di trasferimento che di lavoro.

In ogni caso è a carico dell'appaltatore l'adozione, nella esecuzione dei servizi, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone a beni immobili e mobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti ed infortuni ricadrà pertanto sull'aggiudicatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'ACSEL nonché il personale preposto alla sorveglianza e direzione dei lavori.

L'appaltatore assume la responsabilità di ogni danno subito dall'ACSEL e da terzi a causa di danneggiamenti o distruzioni verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti o di cause non dipendenti dall'Appaltatore.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto decorre dalla data del verbale di esecuzione fino ad esaurimento dei tagli previsti dal programma al 30 settembre 2017.

ART. 9 - SOGGEZIONE A LEGGI E NORME

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, non in contrasto con il presente documento, riportate nei seguenti atti:

Norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni

D.P.R. 27 aprile 1955 D. 547; D.P.R. 07 gennaio 1956 D. 164; D.P. .R. 20 marzo 1956 D. 320; Norme generali per l'igiene sul lavoro: D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303;

Prescrizioni di sicurezza e salute da attuare in base al D. Lgs. 81/2008;

Limiti massimi di esposizione al rumore e successive modificazioni ed integrazioni: Legge 81 luglio 1986 n. 349 art. 2, D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e D.P.C.M. 01 marzo 1991;

Inquinamento atmosferico e relativo regolamento: Legge 13 luglio 1996 n. 615;

Normativa tecnica vigente emanata dagli Enti preposti: C.E.I., C.E.I.-EN, I.E.C., C.E.N.E.L.E.C., Ministeri, Regione Piemonte, Comune di Torino, A.S.L., S.I.S.L., C. T.I., VV.F., I.S.P .E.S.L., A TI, ENEL, A.E.M., etc.;

Materia di cessazione dell'impiego dell'amianto e del relativo smaltimento: D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, Legge 27 marzo 1992 n. 257, D.M. 14 maggio 1996;

Materia di prevenzione della delinquenza mafiosa e di subappalti e successive modificazioni: Legge 159/2011 e s.m.i.;

E' a carico dell'appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle vigenti norme in materia di sicurezza, fra cui quelle menzionate, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti in materia di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

ART. 10 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

Durante l'esecuzione degli interventi gli addetti ai lavori dovranno essere dotati di tutto l'abbigliamento di sicurezza personale previsto dalla Legge ed in particolare:

- l'uso da parte degli addetti al servizio di scarpe antinfortunistica con puntale in acciaio, suola gommata isolante e dotata di lamiera anti chiodo;
- l'uso di casco omologato antinfortunistica;
- l'uso di cuffie antirumore nel caso di uso di macchine complesse;
- l'uso di vestiario ad alta visibilità (pantaloni, giacche, camicie, magliette).

I lavoratori addetti dovranno rispettare tutta la normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalla legge. n. 123/2007 ed a tutte le prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I..

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie nelle piazze ed aree aperte al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dall'articolo 18 del D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione dell'ACSEL.

L'ACSEL non risponderà di danni a persone o cose che potranno derivare da mancanze nel rispetto della normativa di sicurezza che saranno tutte a carico dell'appaltatore il cui compito sarà di istruire i lavoratori prima della data effettiva di inizio dei lavori.

ART. 11 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nel presente appalto trova applicazione il decreto 13 dic. 2013 che si ritiene qui integralmente richiamato ed in particolare:

L'Appaltatore deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare quali mulching.

ART. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Impresa assume ogni responsabilità dei danni alle persone, agli animali ed alle cose, in dipendenza dell'esecuzione della presente servizio e perciò si impegna di ritenere l'Amministrazione dell'ACSEL s.p.a. sollevata ed indenne da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi.

Si fa obbligo in modo particolare all'Impresa:

a) di utilizzare automezzi forniti dalle regolamentari segnalazioni, nonché di tutte le autorizzazioni legali.

ART. 13 - PERSONALE

Dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante l'elenco del personale che effettuerà il servizio e comunicare tutte le eventuali variazioni.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, specificando la tipologia dei servizi previsti ed effettivamente svolti, a seguito della verifica e rilascio da parte del responsabile esecutivo del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione prevista dalla legge.

PAGAMENTO: 30 gg D.F.F.M., fatte salve le verifiche di legge.

In base all'art. 30 commi 5 e 6 del 50/2016 e s.m.i. si comunica che su ogni fattura andrà effettuata una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ACSEL spa del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Sulla fattura vanno specificati gli importi degli oneri di sicurezza derivanti dall'applicazione del D.U.V.R.I..

ART. 15 – TERMINI, PENALI e CAUZIONE DEFINITIVA

Per mancanze o deficienze che pregiudichino l'esecuzione dei servizi compresi nell'appalto, per inadempienza o mancata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato sono stabilite le seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 3 dell'inizio e della fine del servizio: € 100,00/giorno;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapportini di cui al successivo art. 17 rispetto ai termini previsti dallo stesso: € 20,00/giorno;
- in caso di rottura di un pannello verrà addebitato il costo di acquisto ed installazione;
- in caso di taglio di una pianta verrà addebitato il costo di acquisto e posa oltre una penale di 50€ per pianta;

Le infrazioni anzidette saranno accertate dagli Uffici ACSEL che ne daranno comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà, entro 5 (cinque) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dall'ACSEL, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'ACSEL, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

Le eventuali penali applicate e gli eventuali importi delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio verranno fatturate separatamente e saranno trattenute dall'ACSEL sulla fattura da pagare.

L'appaltatore dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'eventualità che la fattura non offra margine sufficiente, l'ACSEL avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad adempiere con diligenza a tutte le obbligazioni derivanti dal presente foglio condizioni esecutive. L'appaltatore è unico responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni esecutive. L'appaltatore si impegna ad adottare nell'esecuzione dell'appalto tutti gli accorgimenti, i procedimenti e le cautele necessari al fine di evitare danni, infortuni, disgrazie ai dipendenti propri e a terze persone presenti nei luoghi dove esso deve operare. L'ACSEL spa è sollevata da qualsiasi responsabilità anche nel caso di infortuni che dovessero accadere al personale della ditta appaltatrice durante l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'appaltatore dovrà, inoltre:

a) mantenere edotta l'ACSEL circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore, che, dovranno essere documentate.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l'ACSEL avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).

Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, l'ACSEL potrà disporre la risoluzione del contratto come da art. 20 del presente capitolato

ART. 17 – RENDICONTAZIONE E VIGILANZA SUL SERVIZIO

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare la rendicontazione, (da concordare con il Direttore dell'esecuzione del servizio), degli interventi svolti al termine di ogni ciclo di taglio, tale rendicontazione che dovrà essere consegnata entro il mercoledì della settimana successiva alla fine dei tagli, dovrà riportare:

1. i servizi svolti;
2. l'elenco dettagliato dei lotti dove è stato eseguito il servizio;
3. personale impiegato per lo svolgimento servizio;

La mancanza o l'incompletezza della rendicontazione di cui sopra, costituirà motivo sufficiente per l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 15 e, nei casi più gravi, per la sospensione dei relativi pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell'Appaltatore.

L'ACSEL potrà effettuare, a mezzo del suo personale incaricato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, ogni controllo ritenuto più opportuno per accertare che il servizio venga espletato secondo le modalità previste dal presente capitolato.

ART. 18 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI

Sono a carico della Ditta Appaltatrice gli oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi per il personale impiegato, il rimborso di eventuali danni che avesse ad arrecare a terzi.

Alla stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dimostrare di aver stipulato polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), tramite copia conforme della polizza e relativo pagamento della quietanza, a copertura dei rischi inerenti l'esecuzione dell'appalto, con i seguenti massimali minimi:

RCT - Euro 3.000.000,00 unico per sinistro

RCO - Euro 3.000.000,00 unico per sinistro

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per autoveicoli e ciclomotori per un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun automezzo e motomezzo.

Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del presente contratto, dovranno essere trasmesse all'Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 103 del Codice). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dall'ACSEL; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'ACSEL, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'ACSEL circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'ACSEL, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi elencati nel seguito:

- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'ACSEL, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio appaltato;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte dell'ACSEL;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'ACSEL agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'ACSEL comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché l'ACSEL dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 1373 del C.C. la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. Qualora il recesso sia richiesto dalla ditta appaltatrice la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 1.000,00 ai sensi del comma 3 del citato art. 1373 del C.C.

ART. 22- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per la cognizione delle controversie è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Torino.

ART. 23 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dichiara di conoscere pienamente:

- 1) le condizioni dell'appalto riportate nel presente Capitolato;
- 2) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione degli adempimenti contrattuali;
- 3) la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- 4) l'affidatario dovrà inoltre prendere visione del regolamento per l'ingresso nell'impianto di Mattie ed attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite in loco dal personale.
- 5) l'affidatario dovrà prendere atto del DUVRI, modificarlo ed integrarlo per le parti di competenza e firmarlo.

L'aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 del C.C. tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati. In particolare l'affidatario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341 comma 2 del C.C. le clausole del foglio condizioni esecutive contenute nei seguenti articoli. L'Appaltatore dovrà dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante visibile e scaricabile all'indirizzo www.acselspa.it nella sezione "Info: Codice etico", e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.